

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCENZI, D'ADDARIO

Presentata il 28 settembre 1989

Riconoscimento dell'aeroporto d'Abruzzo come scalo Adriatico di Roma e sua classificazione nella tabella A della legge 23 dicembre 1980, n. 930

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del trasporto aereo, in questo periodo, sta assumendo aspetti drammatici, tanto da turbare la coscienza nazionale e da creare difficoltà immense al traffico nazionale ed internazionale, con danni all'economia, soprattutto quella turistica, e spesso alla sicurezza.

In questa ottica si inserisce la necessità di decongestionare il traffico aereo, in particolare quello che insiste sui grandi scali, fra gli altri Roma.

Questo aspetto assume particolare urgenza in vista dei mondiali di calcio, per la prevista affluenza di passeggeri e

merci, e quindi per il conseguente movimento, che andrà a congestionare ulteriormente la già drammatica situazione degli aeroporti, in particolare, come detto, quello di Roma.

Orbene, potrebbe essere avviato rapidamente un sistema certamente efficace di decongestionamento del traffico della capitale, riconoscendo l'aeroporto di Pescara (aeroporto d'Abruzzo - già « A. Liberi ») come scalo Adriatico di Roma, classificandolo nella tabella A della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Tra l'altro ciò consentirebbe di inserire Pescara all'interno dell'ampio pro-

getto della intermodalità che, insistendo sul Lazio, Marche e Campania, darebbe al sistema Abruzzo con le ferrovie, i porti, la grande viabilità, nonché con le infrastrutture, quali gli aeroporti e gli interporti, un riconoscimento significativo della sua vocazione a regione cerniera non soltanto tra nord e sud, e di supporto alla capitale, ma anche nei confronti di quella realtà internazionale a cui va posta grande attenzione, che è quella dei paesi rivieraschi dell'Adriatico, e in particolare la Jugoslavia.

Di particolare urgenza è l'assunzione del servizio antincendi dell'aeroporto di Pescara da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella tabella A della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non venne inserito tra gli altri, l'aeroporto di Pescara ritenuto, sulla base dei dati disponibili, di scarso interesse in quanto a traffico aereo (decolli, atterraggi, movimento di passeggeri e di merci) e, quindi, tale da non giustificare un onere a carico dello Stato per l'espletamento del servizio antincendio.

Nel corso degli anni '80 l'aeroporto di Pescara insieme a quello di Villanova di Albenga ha goduto del servizio dei vigili del fuoco; mentre gli aeroporti di Firenze-Peretola, Taranto, Grosseto e Roma-Urbe, hanno potuto disporre dell'aeronautica militare.

Pertanto è avvenuto che l'onere del servizio antincendi non è stato assunto, come per legge, dai gestori pubblici e privati degli aeroporti.

Il termine di scadenza è stato sempre prorogato con provvedimenti tampone, di anno in anno.

Si è fatto ricorso a personale discontinuo dei vigili del fuoco in condizioni di gravi disagi, sia per il servizio che per il personale stesso. In sostanza la mancanza di servizi e di infrastrutture può essere annoverata fra le cause della crisi di traffico-aereo, sicché questi aeroporti, in particolare quello di Pescara, non hanno avuto la possibilità di raggiungere quel movimento annuo di 50.000 passeggeri ritenuto, per legge, il limite minimo per giustificare il servizio antincendio dello Stato. Eppure gli oneri finanziari non rappresentano una entità rilevante.

Ciononostante l'incremento del traffico aereo registrato negli ultimi anni negli aeroporti di Pescara e Firenze-Peretola, richiederebbe il definitivo passaggio del servizio antincendio a carico dello Stato.

La presente proposta prevede dal 1° gennaio 1990 l'inserimento in citata tabella A della legge n. 930 del 1980 dello scalo aereo di Pescara.

Dispone, inoltre, che i locali per i servizi antincendio, le dotazioni di personale, le attrezzature siano approntati direttamente dal Ministero dell'interno, che dovrà ottemperare alle spese, connesse al servizio antincendio. È indicato, infine, uno stanziamento di lire 10 miliardi per anno per la copertura della spesa. Si stabilisce la deroga per un quinquennio alle norme sulla contabilità generale dello Stato limitatamente a 800 milioni di lire l'anno allo scopo di garantire la rapida realizzazione delle opere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'aeroporto d'Abruzzo assume la funzione di scalo adriatico di Roma.

ART. 2.

1. L'aeroporto d'Abruzzo di Pescara — già aeroporto « Liberi » — viene incluso nella tabella A di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

ART. 3.

1. Il Ministero dell'interno, con decorrenza 1° gennaio 1990, assume il servizio antincendio dell'aeroporto di Pescara provvedendo ai mezzi, ai materiali tecnici, ai vigili del fuoco, ai locali per i servizi di soccorso e ausiliari, agli impianti tecnologici, alle attrezzature, all'addestramento del personale.

ART. 4.

1. Le infrastrutture ed attrezzature di sicurezza dello scalo aereo di Pescara, che dovessero risultare carenti, da sostituire integrare o ristrutturare, su richiesta della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno, dovranno essere realizzate o completate, entro cinque anni, dalla società di gestione dell'aeroporto.

2. Per ragioni di indifferibilità ed urgenza, per forniture e lavori di cui al comma 1, entro il limite massimo di spesa di 800 milioni di lire l'anno, è consentito il ricorso, compatibilmente con le normative CEE, alla trattativa privata in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'interno vengono disposte la dotazione organica di 70 unità di personale per l'aeroporto di Pescara, le qualifiche funzionali, i profili professionali, il numero dei vigili del fuoco, dei capi reparto e dei capi squadra.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dalla sistemazione, dall'ammodernamento e dall'ampliamento delle strutture dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara a fini di sicurezza si provvede dall'anno 1989, quanto a lire 10 miliardi annue, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Per i provvedimenti urgenti il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.